



**ACCORDO AZIENDALE
DI II LIVELLO
TRATTAMENTO ECONOMICO_ INDENNITA' DI ASSENZA DALLA RESIDENZA**

Oggi 04 Giugno 2015

Fra

Manutencoop Facility Management Spa (in seguito MFM Spa) rappresentata dalla sig.ra Barbara Vincenzi

E

La Filt CGIL Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Davide Franzosi, Macaluso Giuseppe;
La Fit CISL Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Paolo Apuzzo e Enrico Rossagno;
La Uiltrasporti Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Ettore Turiello, Maurizio Scuoppo;
La Fast Ferrovie Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Federico Salomoni;
La Salpas Orsa Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Pasquale Maio, Martino Maio.
Le rsa dell'appalto

Il presente accordo costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli articoli 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2014 (d'ora in poi CCNL Mobilità/AF) per la società Manutencoop Facility Management Spa

Campo di applicazione

Le norme previste dal presente accordo si applicano al personale diretto e indiretto impiegato nell'appalto servizi di pulizie del materiale rotabile nell'ambito del "Lotto DPLH Servizio Universale 2" in Milano.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, troveranno completa applicazione le disposizioni contenute nel Verbale di accordo di cambio appalto del 25.03.2015 nonchè le norme del vigente CCNL Mobilità/AF.

Decorrenza a durata

Il presente accordo decorre dal giorno 1° giugno 2015 al 30 maggio 2016 salvo proroghe o rinnovi, così come previsto dall'art. 5 CCNL Mobilità/AF.

Indennità di assenza da residenza

In applicazione dell'ultimo comma del punto 2.1. art 77 CCNL Mobilità/AF che, per il personale che effettua le attività di cui al punto 2.7.G art. 28 (ausiliari e/o pulizia a bordo treno), demanda alla contrattazione aziendale l'individuazione dei trattamenti disciplinati dall'art. 77 punto 2; con il presente accordo, per quanto attiene all'organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengono di istituire l'indennità di assenza da residenza.

L'indennità viene riconosciuta al personale viaggiante così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) CCNL Mobilità/AF per quanto attiene al trattamento normativo.

Con riferimento alla parte economica, l'Azienda corrisponderà un compenso orario per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di ritorno nella residenza di lavoro, secondo il seguente schema:

- per servizi senza riposo fuori residenza: 1,00 euro
- per servizi con riposo fuori residenza: 1,20 euro

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 08 Giugno 2015 presso la sede della Manutencoop Facility Management S.p.A. di Milano, si sono incontrati per:

La Manutencoop Facility Management Spa (in seguito MFM Spa) sig.ra Barbara Vincenzi
La Filt CGIL Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Davide Franzosi, Macaluso Giuseppe;
La Fit CISL Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Paolo Apuzzo e Enrico Rossagno;
La Uiltrasporti Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Ettore Turiello, Maurizio Scuoppo;
La Fast Ferrovie Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Federico Salomoni;
La Salpas Orsa Lombardia rappresentata dai Sigg.ri Pasquale Maio, Martino Maio.
Le rsa dell'appalto

Premesso

- Che decorrenza 27 marzo 2015, a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto, la società Manutencoop Facility Management S.p.A., è subentrata nei "servizi di pulizie del materiale rotabile nell'ambito del "Lotto DPLH Servizio Universale 2" in Milano";
- Che in data 04 Giugno 2015 è stata avviata la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 della legge 223/91 (le cui premesse sono integralmente richiamate nella presente) dichiarando un esubero di personale pari a 10=(dieci) unità;
- che le parti si sono incontrate ed hanno sviluppato un'approfondita valutazione al fine di analizzare e definire il potenziale esubero della Società alla luce di tutti gli sviluppi intervenuti e di tutte le azioni già intraprese al fine di ridurre il problema occupazionale;
- dopo ampio confronto le parti hanno raggiunto una intesa alle condizioni di seguito riportate.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. la premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo;
2. Dopo ampio approfondito confronto sulle motivazioni poste alla base dell'avviata procedura di licenziamento collettivo, le OO.SS. prendono atto dell'esubero dichiarato dall'azienda;
3. la Società procederà a collocare in mobilità fino ad un massimo di n. 10 dipendenti appartenenti alle qualifiche di operai e impiegati; le parti concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati secondo il criterio della non opposizione al licenziamento, che si intende ad ogni effetto sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991;
4. le parti concordano, in deroga a quanto previsto dall'art.8 comma 4 della Legge 236/93, che i lavoratori potranno esser posti in mobilità dalla data odierna fino al 31/12/2015, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso;
5. Le parti concordano che l'esubero di 10 unità riguarda esclusivamente il personale che opera nell'unità produttiva "Lotto DPLH Servizio Universale 2": Martesana, Milano Greco e Stazione Centrale di Milano.

L'azienda nel rispetto del comma 9 dell'art 4 legge 223/91 provvederà ad inoltrare alle Commissioni Regionali per l'Impiego l'elenco dei lavoratori posti in mobilità.

Si dà atto che il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 45 L.92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto della positiva ed esaustiva conclusione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

L'Azienda e le OO.SS. si impegnano ad incontrarsi nuovamente a fronte di un'eventuale revisione della normativa pensionistica.

